

REGIO DECRETO 29 ottobre 1922 , n. 1472

Che approva a regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, e per la vigilanza sulle medesime. (022U1472)

Il numero 1472 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la [legge 4 agosto 1894, n. 397](#), portante l'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio e dell'Emilia;

Veduti l'[art. 6 del R. D. L. 2 settembre 1919, n. 1633](#) e l'[art. 4 del R. D. L. 29 agosto 1922, n. 1211](#);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie di cui alla [legge 4 agosto 1894, n. 397](#) e per la vigilanza sullo medesime, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FAGTA - BERTINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

TITOLO I.

Norme generali

CAPO I.

Beni di dominio collettivo

REGOLAMENTO

per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie di cui alla [legge 4 agosto 1894, n. 397](#), e per la vigilanza sulle medesime.

Art. 1.

Costituiscono beni di dominio collettivo nelle Provincie dell'ex-stato pontificio e dell'Emilia:

a) i beni spettanti alle Associazioni agrarie (Universita', Comunanze, Partecipazioni, ecc.) istituite a profitto della generalita' degli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, o di determinate classi, o famiglie, per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi;

b) i beni in qualsiasi modo provenienti da affrancazioni di servitu', diritti, o usi civici, a favore della generalita' degli abitanti o di determinate classi o famiglie, di un Comune o frazioni di Comune;

c) la quota di condominio rappresentata da usi civici (esercitati e riconosciuti) su terreni di privati, o di Enti pubblici, a favore della generalita' degli abitanti del Comune, o di determinate classi, o di famiglia di un Comune, o di una frazione di Comune.

Sono considerati di dominio collettivo, agli effetti dell'Amministrazione anche i beni che le Associazioni agrarie abbiano acquistati, o acquisteranno ai sensi dei [D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142](#) e R. D. 22 aprile 1920, n. 516, nonché quelli avuti in concessione definitiva in forza del Testo Unico approvato con [R. D. 15 dicembre 1921, n. 2047](#).

L'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei beni di dominio collettivo potera' effettuarsi previa autorizzazione da darsi con Reale decreto su proposta del ministro di agricoltura, e cio' nei casi in cui il provvedimento si riconosca utile per la collettività, e per l'agricoltura e con le condizioni e cautele da stabilirsi nel decreto stesso.

CAPO II.

Scopi delle Associazioni agrarie

Art. 2.

Le Associazioni agrarie debbono:

a) provvedere all'amministrazione e godimento dei beni dell'Ente, ed alla tutela dei diritti della popolazione, per quanto si riferisce all'esercizio ed alla revindica degli usi civici

b) promuovere, curare ed invigilare la graduale trasformazione delle terre collettive a colture intensive e razionali;

c) concedere, e procurare, il credito agli utenti con anticipazioni in natura o in denaro, per la coltivazione delle terre loro distribuite dall'Ente.

CAPO III.

Consorzi di Associazioni agrarie

Art. 3.

Per il piu' facile conseguimento dei propri scopi, e per il maggiore e razionale sviluppo delle colture agrarie, e' data facolta' alle Associazioni agrarie di Comuni, o frazioni di Comuni contermini, di costituirsi in Consorzi.

L'Amministrazione consorziale sara' composta di tre rappresentanti nominati per ciascuna Associazione agraria tra i componenti del rispettivo Consiglio ed eleggera', nel proprio seno la Giunta esecutiva e consorziale od il presidente del Consorzio.

La costituzione dei Consorzi sara' deliberata dalle assemblee generali delle singole Associazioni e gli atti saranno approvati con decreto del ministro di agricoltura, sentito il parere del Comitato di tutela di cui all'art. 26. I Consorzi di Associazioni agrarie potranno uniformarsi, in quanto siano compatibili alle norme che regolano la costituzione di altri Consorzi aventi finalita' agrarie.

I Consorzi di Associazioni agrarie avranno un unico ufficio di segreteria ed un unico ufficio di direzione tecnica.

TITOLO II.

Costituzione

CAPO I.

Atti costitutivi

Art. 4.

In tutti i Comuni o frazioni di Comuni, dove siano terre di dominio collettivo ai sensi dell'art. 1, sara' costituita, quando non esista, l'Associazione agraria, sempre che l'entita' del patrimonio giustifichi l'istituzione dell'Ente, e ne assicuri il regolare funzionamento.

La costituzione delle Associazioni agrarie sara' approvata con decreto del ministro per l'agricoltura sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 25.

Art. 5.

Il sindaco del Comune deve provvedere per la costituzione dell'Associazione agraria, e formare la lista degli utenti nei termini e nelle forme stabilite nel presente regolamento.

In mancanza, si provvedera' di ufficio, o su domanda degli interessati, a mezzo di un commissario speciale nominato dal Ministero per l'agricoltura.

Durante il procedimento di costituzione, l'Associazione agraria e' legalmente rappresentata dal sindaco, o dal commissario speciale.

CAPO III.

Utenti e liste

Art. 6.

Qualunque sia la natura e la provenienza dei beni collettivi hanno diritto di far parte delle Associazioni agrarie, costituite o da costituirsi, tutti e solamente i capi di famiglia, nati e domiciliati nel Comune, e nella frazione, o che vi abbiano residenza, o dimora stabile, da non meno di 10 anni, i quali esercitino direttamente e col proprio lavoro qualsiasi industria, od occupazione agraria.

Gli abitanti del Comune, o della frazione, che non abbiano i requisiti prescritti nel precedente comma, hanno diritto di essere annessi, dopo un anno di residenza e dimora stabile in essi, ad esercitare, colle modalita' che saranno stabiliti dall'Amministrazione agraria, il legnatico e gli usi civici secondari (ghiardare, spigare, abbeverare, cavar pietre, ecc.)

In via transitoria, per i domini collettivi dall'Emilia, e' mantenuto il diritto di utenza, o partecipanza, a colono che ne abbiano attualmente l'esercizio, ancorche' siano sforniti degli altri requisiti di che nella prima parte del presente articolo.

Sono considerati capi famiglia:

- a) il coniugato o il vedovo, con o senza prole;
- b) la vedova atta al lavoro agricolo, e avente figli atti al lavoro agricolo, finche duri lo stato di vedovanza;
- c) il tutore dei figli minorenni, dell'utente morto;
- d) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimenti dei fratelli minori.
- e) il maggiore di meta' in genere, che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Sono sospesi dall'esercizio del diritto di utenza:

1° coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale, fino a che non sia intervenuta dichiarazione di riabilitazione, a termine di legge;

2° gli amministratori dichiarati contabili per indebito maneggio di denaro dell'Università, e finché non abbiano reso il conto e soddisfatto il loro debito;

3° gli utenti resisi debitori, e messi in mora coll'ingiunzione dell'esattore, finché non abbiano saldato il loro debito;

4° i militari durante il tempo in cui prestano servizio. Per tale periodo il godimento dei beni collettivi spetterà temporaneamente alla famiglia;

5° coloro che abbiano abbandonata la residenza, finché non ritornino stabilmente in essa, facendone dichiarazione analoga all'ufficio anagrafe del Municipio.

Di tutti gli utenti contemplati nel presente articolo sarà formata la lista alla cui revisione si procederà annualmente.

TITOLO III.

Rappresentanza

CAPO I.

Organi

Art. 7.

Ogni Associazione agraria ha un'assemblea generale degli utenti, un Consiglio d'amministrazione, una Giunta esecutiva ed un presidente.

Capo II.

Costituzione

Art. 8.

a) Assemblea generale.

L'assemblea generale è costituita da tutti gli utenti iscritti nella lista definitivamente approvata.

b) Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione e' composto di 15 membri eletti dall'assemblea generale.

Sono eleggibili tutti gli utenti lucrati nella lista definitivamente approvata, eccettuati:

1° gli analfabeti;

2° gli stipendiati e salariali dall'Universita';

3° coloro che hanno con la medesima, lite vertente.

I consiglieri si rinnovano ogni quattro anni, entrano in carica appena eletti, e sono sempre rieleggibili.

Decadono di pieno diritto dalla carica di componenti del Consiglio di amministrazione, coloro che, per cause sopraggiunte, non conservino i titoli necessari indicati nell'art. 6.

La dichiarazione di decadenza puo' essere fatta dal consiglio e d'ufficio dal prefetto.

c) Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva si compone del presidente del Consiglio di amministrazione, o di quattro membri effettivi, e' due supplenti, scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto e si rinnova per intero ogni quadriennio.

I suoi membri sono sempre rieleggibili.

Non possono far parte contemporaneamente della Giunta esecutiva gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Dovendosi procedere alla sostituzione per morte, dimissioni, decadenza, o sopravvenuta incapacita' di alcuni dei suoi componenti, o del presidente, il Consiglio, di amministrazione straordinariamente per provvedere.

d) presidente.

Il presidente e' il capo dell'Amministrazione, ed e' eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno ed a scrutinio migrato, osservate le norme dettate dalla vigente legge comunale e provinciale

per le elezioni del sindaco; dura in ufficio quattro anni.

Il presidente non puo' essere contemporaneamente sindaco, ne' assessore effettivo o supplente, ne' segretario del Comune.

Non puo' essere nominato presidente chi abbia ascendenti o discendenti ovvero perenti o affini, fino al 2° grado, che coprano nell'Amministrazione dell'Associazione agraria il posto di segretario, direttore tecnico, esattore-tesoriere, appaltatore di servizi, o comunque fideiussore.

Al presidente puo' essere assegnata una indennita' di carica da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, e da approvarsi dall'autorita' di tutela.

I casi di sospensione, revoca e decadenze del presidente della Associazione, o di un Consorzio di Associazione agraria, sono disciplinati secondo le norme dell'art. 149 della legge comunale e provinciale.

CAPO III.

Attribuzioni

Art. 9.

a) Assemblea generale

All'assemblea generale spetta di:

1° eleggere i componenti del Consiglio d'amministrazione;

2° deliberare la costituzione in Consorzio con altre Associazioni agrarie, e la fusione di cui all'[art. 10 della legge 4 agosto 1914, n. 397](#);

b) Consiglio di amministrazione.

Spetta al Consiglio di amministrazione di eleggere nel proprio seno il presidente e la Giunta esecutiva.

Esso delibera inoltre:

1° sulla nomina, sospensione e licenziamento degli impiegati;

2° sull'approvazione del regolamento speciali per

l'amministrazione e per il godimento dei beni collettivi, in conformita' alle norme stabilite nel presente regolamento,

3° sulla imposizione dei contributi sociali e sui ruoli relativi;

4° sugli acquisti e sulla accettazione di lasciti, salvo autorizzazione a forma di legge;

5° sulle alienazioni e sulle cessioni di crediti, sui crediti portanti ipoteca, servitu' o costituzione di rendita fondiaria, sulle transizioni sopra diritti di proprieta' o di servitu' e sulle affrancazioni degli usi civici;

6° sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sulla contrattazione di mutui e prestiti, sugli investimenti fruttiferi sulle affrancazione di rendite e censi passivi;

7° sulle nuove maggiori spese e sullo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio.

Ed in generale, su tutti gli oggetti che sono propri dall'Amministrazione e che non sono attribuiti all'assemblea generali degli utenti, e alla Giunta esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione rappresenta la generalita' degli utenti:

c) Giunta esecutiva.

Spetta alla Giunta esecutiva di:

1° deliberare sulla nomina, sospensione e licenziamento dei salariati;

2° rivedere e formare la lista degli utenti;

3° fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie, e per le convocazioni straordinarie del Consiglio di amministrazione;

4° deliberare sulle erogazioni delle somme stanziare in bilancio per spese impreviste, e sugli storni da un articolo all'altro della stessa categoria;

5° concludere i contratti in massima deliberati dal Consiglio di amministrazione;

6° preparare i ruoli delle contribuzioni sociali;

7° formare il progetto del bilancio;

8° promuovere le azioni possessorie;

9° prendere sotto la sua responsabilita' le deliberazioni che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, quando la urgenza sia tale da non consentirne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova, o posteriore all'ultima adunata a dello stesso. Di queste deliberazioni sara' fatta relazione al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza per la ratifica. Esse saranno pubblicate all'albo pretorio nel primo giorno festivo di mercato.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio di amministrazione della sua gestione.

La Giunta esecutiva rappresenta il Consiglio di amministrazione nell'intervallo delle sue riunioni e provvede al regolare andamento dell'azienda.

d) Presidente.

1° spetta al presidente di:

spedire gli avvisi per le convocazioni della assemblea generale, del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva, e presidente le rispettive adunanze;

2° proporre le materie da trattarsi nelle adunanze;

3° eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, e firmare gli atti dell'Universita' agraria;

4° presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;

5° rappresentare l'Associazione agraria in giudizio e procedere agli atti conservativi nell'interesse dell'Ente;

6° provvedere all'osservanza dei regolamenti dell'Associazione;

7° sovrintendere all'ufficio dell'Associazione e fissarne l'orario sul parere della Giunta esecutiva;

8° sospendere gli impiegati e salariati, riferendone al Consiglio di amministrazione, o alla Giunta esecutiva, per i rispettivi provvedimenti, nella prima adunanza.

TITOLO IV.

Amministrazione

CAPO I.

Personale

Art. 10.

Ogni Associazione agraria, o Consorzio di Associazioni agrarie, deve avere un segretario e, qualora l'importanza del patrimonio lo richieda, un direttore o assistente tecnico; dovrà pure avere un esattore-tesoriere ed uno o più messi e guardiani.

A seconda della sua importanza patrimoniale potrà anche avere un vice segretario ed uno o più applicati di segreteria.

Le condizioni degli impiegati e salariati saranno determinate in apposita tabella organica.

Agli impiegati e salariati medesimi è applicabile l'ultimo comma dell'art. 290 del T. U. della legge Comunale e provinciale.

Art. 11.

a) Segretario

Niuno può essere nominato segretario se non in base a regolare concorso.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono provare di essere in possesso di patente di abilitazione conseguita a norma dell'art. 102 del T. U. della legge comunale e provinciale.

L'ufficio del segretario dell'Associazione agraria, o di un Consorzio di Associazioni agrarie è incompatibile con quello di segretario comunale.

Ai segretari delle Università agrarie sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 163, 165, 166, 167, 168, 169 del ripetuto testo unico della legge comunale e provinciale.

Lo stipendio per i segretari delle Associazioni agrarie sara' commisurato alla importanza dell'azienda patrimoniale.

Art. 12.

b) Vice segretario.

Al vice segretario dell'Associazione agraria, ove ne sia previsto il posto in organico, sono estese le norme richiamate al precedente articolo 11.

Art. 13.

c) Direttore ed assistente tecnico.

Le norme di cui al precedente articolo 11 sono applicabili anche al direttore ed all'assistente tecnico; tranne, quanto al titolo di studio per l'ammissione al concorso per la nomina, per la quale e' tassativamente necessario produrre almeno il diploma di scuola pratica di agricoltura.

Art. 14.

d) Esattore-tesoriere

La riscossione delle entrate e' affidata di regola all'esattore comunale, che deve assumerla con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali, e con i diritti ed obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di tesoreria sara' parimenti affidato di regola allo stesso esattore qualora non sia esercitata dall'Istituto che somministra il credito agrario alla Associazione. Qualora pero' esista in luogo un solido Istituto bancario (o una filiale di esso) i servizi di esattoria e di tesoreria dell'Ente potranno essere affidati con deliberazione da approvarsi dall'autorita' di tutela, al detto Istituto con i diritti ed obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

La riscossione delle entrate sociali di qualsiasi specie e' fatta con le forme e privilegi in vigore per la riscossione delle imposte

dirette.

Art. 15.

e) Messi e guardiani.

Con norme da stabilirsi nei singoli regolamenti interni saranno disciplinati i doveri e i diritti dei messi e dei guardiani delle Associazioni agrarie.

Per l'esercizio delle loro funzioni, i guardiani sono equiparati alle guardie campestri municipali.

Art. 16.

f) Consorzi coattivi.

Per le Associazioni agrarie collettive di tenue patrimonio potranno essere costituiti, di ufficio, Consorzi obbligatori, sia per il servizio di segreteria, sia per quello di assistenza tecnica, affidandoli in via di eccezione anche a persone idonee senza l'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 11 e 13.

La costituzione di tali Consorzi coattivi sarà dichiarata per decreto del ministro per l'agricoltura, sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 26

CAPO II.

Ingerenza, vigilanza e tutela

Art. 17.

Le deliberazioni delle rappresentanze degli Enti per le quali a richiesta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o del Consiglio di prefettura, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori, sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei Consigli comunali.

Di tali deliberazioni deve, nello stesso termine, essere rimessa copia all'autorità politica del circondario.

Di ogni altra deliberazione deve nel termine predetto, e con apposito elenco, essere comunicato alla stesa autorità politica l'oggetto, e il dispositivo.

Il prefetto o il sottoprefetto, possono, inoltre chiedere copia di ogni deliberazione delle rappresentanze predette.

Art. 18.

Il prefetto, e il sottoprefetto, possono, nel termine di giorni 15 dalla ricezione, annullare le deliberazioni riguardanti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori, e quelle altre di cui avessero richiesto copia a termini dell'articolo precedente, quando siano state prese in adunanze illegali, o si siano con esse violate le disposizioni di legge, o di regolamenti generali, o del regolamento dell'Ente.

Il provvedimento del prefetto o del sottoprefetto, è definitivo.

Art. 19.

Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

- a) i bilanci preventivi;
- b) i contratti di acquisto e quelli di alienazione di beni immobili che non facciano parte del demanio collettivo inalienabile, e la accettazione e il rifiuto di lasciti e doni;
- c) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;
- d) le deliberazioni che importino trasformazioni e diminuzioni del patrimonio inalienabile;
- e) i contratti di mutuo;
- f) le deliberazioni che stabiliscano, o modifichino, la pianta organica degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e la liquidazione delle pensioni;
- g) le deliberazioni per stare in giudizio fatta eccezione per i

provvedimenti conservatori in casi di urgenze, e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiederne immediatamente la approvazione:

h) i regolamenti di uso e di amministrazione dei beni della Comunione.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa la rappresentanza dell'Ente, e gli interessati possono ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio e salvo il ricorso anche in merito alla V sezione del Consiglio di Stato, a termine dell'[art. 23, n. 7 della legge 17 agosto 1907, numero 638](#) (T. U.).

Nei regolamenti di cui alla lettera h) e nelle deliberazioni che vi si riferiscono, la Giunta, non senza averne comunicati e precisati alle rappresentanze interessate e sulle repliche delle medesime; potrà in ogni tempo, introdurre tutte le modificazioni che, sentita la cattedra ambulante di agricoltura riterrà necessario nell'interesse della Comunione e della agricoltura.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa definitiva salvo il ricorso alla Giunta d'arbitri, di cui all'[art. 6 della legge 4 agosto 1894, n. 397](#).

Art. 20.

Per le Associazioni agrarie che siano di notevole importanza patrimoniale o che esercitino il credito agrario agli utenti, le attribuzioni demandate alla Giunta provinciale amministrativa possono essere avocate al Ministero di agricoltura con decreto del ministro stesso, sentito il Comitato di tutela, di cui all'articolo 26.

In ogni caso sono mantenute ferme le attribuzioni tutte demandate dalla legge alla Giunta provinciale amministrativa in materia di giurisdizione su vertenze elettorali.

Art. 21.

Le Amministrazioni delle Associazioni agrarie possono essere sciolte con decreto Reale, a sensi dell'art. 323 del T. U. della legge comunale e provinciale, per gravi motivi di ordine pubblico,

per grave pregiudizio portato alla Comunione, o quando richiamato all'osservanza di obblighi loro imposti da leggi, e regolamenti generali, e speciali, persistano a violarli.

In tal caso l'Amministrazione e' affidata ad un commissario straordinario. Esse possano altresì essere sospese dal prefetto, o sottoprefetto quando gravi motivi di interesse dell'Ente, o di ordine pubblico, lo richiedano finche' non sia adottato un provvedimento definitivo.

Art. 22.

Le deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori, e dei tesorieri, sono soggette all'approvazione del Consiglio di prefettura.

Le cause di responsabilita' dipendenti della gestione amministrativa dell'Ente, e l'esame ed il giudizio sui conti dei tesorieri, riscuotitori e contabili di fatto, sono di competenza del Consiglio di prefettura, il quale vi provvede nei modi e nei termini prescritti dal T. U. della legge comunale e provinciale e dai relativi regolamenti.

Contro le decisioni del Consiglio di prefettura sono sperimentabili i rimedi indicati dalla legge e dai regolamenti predetti.

Art. 23.

I limiti di valore di cui all'art. 183 del testo unico della legge comunale e provinciale sono rispettivamente elevati a L. 10.000 a L. 2000.

CAPO III

Norme tecniche

Art. 24.

Venuto a cessare, col passaggio delle terre all'Ente agrario per affrancazione, o per qualsiasi altro titolo, ogni diritto di uso civico spetta all'Amministrazione dell'Ente di provvedere alla sistemazione ed utilizzazione delle terre collettive, in quel modo

che meglio risponda agli interessi dell'Ente e delle varie classi di utenti, mediante regolamenti speciali che devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal ministro di agricoltura, sentito il Comitato di tutela di cui all'articolo 26.

CAPO IV.

Sezione prestanze agrarie

Art. 25.

Con deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero di agricoltura, sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 26, presso ogni Associazione agraria, o Consorzio di Associazioni agrarie, puo' estere costituita una sezione di prestanze agrarie, per fornire agli utenti, con somministrazione in natura o con prestiti in danaro, quanto ad essi possa occorrere per la coltivazione delle terre loro distribuite dell'Ente.

Tale sezione potra' esercitare il credito agli utenti, e con mezzi propri il cui ammontare verra' stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione oppure mediante ricorso presso gli Istituti di credito agrario secondo le leggi vigenti.

L'amministrazione della detta sezione e' affidata ad un Consiglio di sconto, composto del presidente del Consiglio di amministrazione e di due componenti di esso; questi ultimi si rinnovano ogni anno e sono rieleggibili finche' durano in carica.

CAPO V.

Comitato di tutela

Art. 26.

L'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 20 dal presente regolamento e' demandato al Comitato di cui all'[art. 6 del R. D. L. 2 settembre 1919, n 1633](#), al quale saranno aggiunti i seguenti membri.

1° un vice prefetto, in rappresentanza del precetto di Roma;

2° un magistrato di grado non inferiore a giudice.

Al Comitato sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 9 e

21 del T. U. approvato con [R. decreto 15 dicembre 1921, numero 2047](#), riguardanti le Commissioni per la concessione delle terre.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 27.

E' fatta facolta' al ministro per l'Agricoltura di provvedere con proprio decreto alla formazione di un regolamento tipo per disciplinarsi l'andamento interno delle singole Associazione agrarie, o Concorsi di Associazioni agrarie.

Le eventuali varianti, richieste da peculiari circostanze dei Singoli Enti, o Consorzi di essi, dovranno essere deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione, ed approvate con decreto Ministeriale, sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 26

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento il Governo del Re, su proposta del ministro per l'agricoltura, sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 26, procedera' alla revisione degli atti costitutivi delle Associazione agrarie esistenti, ed allo scioglimento di quelle che non abbiano amministrazione di beni di dominio collettivo, o patrimonio adeguato al loro funzionamento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Amministrazione dei beni collettivi sara' tenuta dal Comune con gestione separata secondo le norme che saranno dettate dal ministro per l'agricoltura, e sotto la tutela e vigilanza del medesimo.

Il gettito netto delle rendite, di regola, dovra' essere capitalizzato.

Art. 29.

Entro in periodo di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento, coloro che attualmente ricoprono l'ufficio di segretaria nelle Associazioni agrarie saranno ammessi all'esame di abilitazione anche se non avranno i titoli di studio richiesti dall'art. 162 del testo unico della legge comunale e provinciale, salvo gli eventuali diritti requisiti per la loro stabilita'.

Art. 30.

Le disposizioni contenute nei regolamenti in vigore presso le singole Associazioni agrarie, che non siano conformi a quelle del presente regolamento, cessano di avere ogni effetto giuridico con la pubblicazione del presente regolamento, e dovranno essere opportunamente modificate, o con deliberazione dell'Ente o con provvedimenti d'ufficio entro tre mesi dalla detta pubblicazione.

Parimenti tutte le concessioni di quote di terreni di natura collettiva precedentemente fatte dai comuni e dagli Enti agrari si intendono regolate dalle norme che verranno stabilite ai sensi dell'art. 24. Entro sei mesi dalla detta pubblicazione dovrà precedere alla ricostituzione di tutte le amministrazioni delle Associazioni agrarie.

Il presente regolamento andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

BERTINI.